

**CONTRATTO D'APPALTO NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA ATTUATIVO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI ED AGHI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – SIMOG N.7627821**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (di seguito indicata anche in sigla "A.S.M." o "ASM" o "Amministrazione"), con sede in Matera, alla via Montescaglioso, codice fiscale e partita IVA n.01178540777, rappresentata dal **Dott. Davide FALASCA**, [REDACTED] nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato ed Economato" giusta deliberazione di conferimento del relativo incarico n. 772 del 27 giugno 2014 e della deliberazione n.1226 del 31 Dicembre 2020 che, tra l'altro, demanda la stipula dei contratti di appalto in forma di scrittura privata in modalità telematica a ciascun Direttore di U.O.C., secondo le rispettive competenze,

**E**

**PIARULLI Maria Arcangela** nata a [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede sociale, munita del seguente documento di riconoscimento: carta d'identità [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] in corso di validità, la quale dichiara di costituirsi nella qualità di Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata "**MEDICAL CENTER MG s.r.l.**" con sede legale in Tito (Pz) alla Contrada Santa Loja snc iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Potenza al n. 01241060761 partita iva 01241060761, di seguito anche "**Ditta**" o "**affidatario**", o "**fornitore**".

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n.634 del 22 settembre 2022 l'ASM ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (d'ora in poi anche SUA-RB), delle Convezioni con gli operatori economici aggiudicatari della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e aghi per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni cinque - SIMOG N.7627821, propedeutici alla stipula dei contratti attuativi di fornitura da parte delle Aziende sanitarie committenti;
- con la stessa deliberazione è stata demandata all'U.O.C. Provveditorato e Economato la sottoscrizione dei contratti di fornitura attuativi delle suddette Convezioni, nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, giusta deliberazione n. 1226 del 31.12.2020;
- sempre con il medesimo provvedimento deliberativo, sono stati nominati rispettivamente, per tutti gli adempimenti

e finalità consequenziali previsti dalla vigente normativa in materia, il Dott. Nicola Massimo MOREA, Responsabile IDF "Gestione Attività Amministrative Ospedaliere, Adempimenti CUP e Programmazione/Monitoraggio Agende. Gestione forniture ospedaliere di beni e servizi, gestione convenzioni con enti/aziende pubblici e privati", in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la Dr.ssa Flora Anna DI CUIA, Direttrice dell'U.O.C. "Farmacia Ospedaliera del P.O. di Matera", in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito riportato:

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera affida alla società responsabilità limitata " **MEDICAL CENTER MG s.r.l.**" con sede legale in Tito (Pz) alla Contrada Santa Loja snc che, come innanzi costituita e rappresentata, accetta senza riserva alcuna, la fornitura quinquennale di dispositivi medici e aghi in fabbisogno all'A.S.M. e, precisamente, quelli di cui ai lotti **17-22-26-3442-43-47-49-56-57-60-61-71-81-86-87-92-104-141-143-146-169** giusta nota della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata protocollo 108197/20BD del 03.08.2022, e nell'"Offerta Economica" approvata ed in originale agli atti della Stazione Unica Appaltante, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto (scrittura privata).

In particolare, il presente contratto di appalto di fornitura è attuativo della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, così come specificato nella superiore premessa.

#### **ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura avrà luogo presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

#### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata del contratto (scrittura privata) della presente fornitura è fissata in 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto (scrittura privata) giusta articoli 4 (durata dell'appalto, opzioni e rinnovi) del Disciplinare di gara e 4 (Oggetto e durata della Convenzione) della suddetta Convenzione.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo quinquennale della fornitura di che trattasi è determinato in **Euro 1.348.799,30 (unmilionetrecentoquarantottomilasettecentonovantanove virgola trenta)**, oltre Iva.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, nei

termini di legge, a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi.

**ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA - (GARANZIA CONTRATTUALE)**

In virtù di quanto stabilito dagli articoli 22 (aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto) del Disciplinare di gara ed 11 (garanzia definitiva) della Convenzione, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta ha costituito cauzione definitiva a mezzo di polizza assicurativa n. 10005210001072 del 19.01.2023 stipulata con BENE Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Potenza, per l'importo di Euro 53.952,00 (cinquantatremilanovecentocinquanta due virgola zero zero) valida dalla data odierna di stipula del presente contratto (scrittura privata) e, in ogni caso, rimarrà vincolata a favore dell'A.S.M. fino all'estinzione di ogni obbligazione contrattuale. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'A.S.M. potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero importo, o parte di esso, secondo le evenienze, e la Ditta dovrà reintegrarla della parte eventualmente incamerata nel termine assegnato dalla stessa ASM.

**ART. 6 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per gli effetti dell'articolo 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 le parti dichiarano che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in quanto è stata effettuata la verifica del possesso effettivo da parte della Ditta dei requisiti di partecipazione, a seguito della presentazione dei documenti all'uopo necessari in conformità a quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del predetto Codice, come risulta dal verbale datato 05.05.2022 a firma del responsabile del procedimento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB).

**ART. 7 - REQUISITI GENERALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Più in particolare, come da documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, la Ditta risulta essere in regola con i requisiti di cui agli articoli 80, 83 e 85, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.(Codice).

Ad ogni buon fine, la Ditta, come innanzi rappresentata, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n.445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di alcuno dei motivi e cause di esclusione previsti dall'art.80 del Decreto Legislativo 18

aprile 2016 n.50 (Codice dei Contratti Pubblici).

**ART. 8 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

La Ditta, come innanzi rappresentata, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione ai sensi dei Decreti legislativi n.159 del 6 settembre 2011 e n.218 del 15 novembre 2012 e di essere in regola con la normativa antimafia. Ad ogni modo, il presente contratto (scrittura privata)verrà risolto di diritto, senza indennizzo a qualsiasi titolo, qualora, in qualsiasi momento, per controlli effettuati anche a campione, all'esito del procedimento di acquisizione della predetta documentazione risultino accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.92, comma 4 del decreto Legislativo n. 159/2011.

Ad ogni modo, il presente contratto (scrittura privata) verrà risolto di diritto, senza indennizzo a qualsiasi titolo, qualora, in qualsiasi momento, per controlli effettuati successivamente anche a campione, risultino accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.lgs. n.159/2011.

**ART.9 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta elegge domicilio presso la sede legale della società legale in Tito (Pz) alla Contrada Santa Loja snc.

**ART.10 - OSSERVANZA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,  
PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

La Ditta si obbliga ad osservare in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con la fornitura oggetto del presente contratto (scrittura privata).

La Ditta dichiara di essere in regola con le norme di cui alla Legge n.68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

**ART.11 - OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ  
DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, come da indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7

luglio 2011, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022. In particolare, l'art.3 punto 8 della legge n.136 del 13 agosto 2010 prevede che, a pena di nullità dell'affidamento, la Ditta, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari con le PP. AA., deve inoltrare a quest'A.S.M. i dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, la cui mancata comunicazione determinerà immediatamente la risoluzione del rapporto contrattuale definito con il presente atto.

Al fine di ottemperare all'osservanza delle predette norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta ha depositato la dichiarazione datata 09 gennaio 2023 relativa ai dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, contenente l'impegno a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. ed ii. e le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione. La Ditta s'impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE**

Sulla disciplina della risoluzione del presente rapporto contrattuale, si rinvia all'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.

L'A.S.M. si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto (scrittura privata), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1454, 1456 e 1662 del Codice Civile, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 12 (risoluzione e recesso) della Convenzione. Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti intervengano nella materia ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o provvedimenti amministrativi anche di autotutela determinino la caducazione degli atti presupposti alla stipula del presente contratto (scrittura privata). In siffatte ipotesi, la Ditta non potrà far valere nei confronti dell'ASM alcun diritto, onere, e/o azione. La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore anche ai fini dell'art.1341 del codice civile di accettazione specifica ed incondizionata della presente clausola.

#### **ART. 13 - PENALI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTI**

Nell'ipotesi di inosservanza delle norma contenute negli

atti di gara, l'ASM si riserva di applicare le penali previste dall'articolo 10 (Penali a carico dell'aggiudicatario) della Convenzione.

#### **ART.14 - REFERENTE DELL'ASM**

In virtù di quanto sancito dagli articoli 101 e 102 del d. lgs. n.50/2016 e *smi*, tutte le finalità di controllo e sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura, ivi comprese le attività di verifica di conformità, previste dall'articolo 7 (controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali) della Convenzione, saranno effettuate dalla Dr.ssa Flora Anna DI CUIA, Direttrice dell'U.O.C. "Farmacia Ospedaliera del P.O. di Matera", in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), giusta Deliberazione ASM deliberazione n.634 del 22 settembre 2022, richiamata nella superiore premessa.

#### **ART. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella sezione " Privacy " del sito web istituzionale dell'ASM ([asmbasilicata.it](http://asmbasilicata.it)) e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere

nominato dall'ASM "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte dell'ASM relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'ASM, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'ASM diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'ASM in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Le parti riconoscono competente il Foro di Matera per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del presente contratto (scrittura privata), con esclusione espressa della competenza arbitrale.

#### **ART. 17 - CLAUSOLE DIFFORMI**

Le Parti dichiarano che eventuali clausole difformi, modificative e/o aggiuntive dall'offerta tecnica ed economica della Ditta, così come approvata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sono da ritenersi nulle e, pertanto, inefficaci.

#### **ART. 18 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto (scrittura privata), le parti rinviando alle norme del Disciplinare di gara e della Convenzione, nonché alle norme di legge vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme al codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (scrittura privata), la seguente documentazione: a) il Disciplinare di gara; b) la Convenzione sottoscritta con la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata; c) la documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara; d)

l'offerta economica; e) la garanzia definitiva; documentazione che viene custodita in originale presso la stessa Stazione Unica Appaltante e trasmessa all'ASM in via informatica, fatta eccezione per la garanzia definitiva che viene acquisita esclusivamente in copia e trasmessa all'ASM in via informatica.

**ART. 19 - REGISTRAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO**

La presente scrittura privata, immediatamente impegnativa per le parti, è sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta relativa in misura fissa (ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986 e dell'art. 2 della tariffa parte II della tabella 2 dello stesso DPR) e a carico del richiedente. Il presente atto è redatto nella forma di scrittura privata, consta di numero 8 (otto) pagine/facciate intere, è letto, approvato in quanto conforme alla volontà espressa e sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, costituite come innanzi, in segno di integrale accettazione.

**Direttore U.O.C. " Provveditorato ed Economato " dell'ASM**  
**- Dott. Davide FALASCA -**  
(firmato digitalmente)

**PIARULLI Maria Arcangela per MEDICAL CENTER MG s.r.l.**  
(firmato digitalmente)



La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore, ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile di accettazione incondizionata delle clausole contenute negli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 e 19 del presente contratto.

**Direttore U.O.C. "Provveditorato ed Economato" dell'ASM**  
**- Dott. Davide FALASCA -**  
(firmato digitalmente)

**PIARULLI Maria Arcangela per MEDICAL CENTER MG s.r.l.**  
(firmato digitalmente)